



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. n. 22778/RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

**di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e
d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica**

VISTA la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

VISTO il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n.1901/200 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

VISTO il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l'elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell'amministrazione fiscale e la valutazione della qualità;

VISTO il regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Ufficio per l'applicazione dei tributi

00143 Roma, via M. Carucci, 71 – Telefono +39 0650245216 – Fax +39 0650245057 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione;

VISTO l'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, da ultimo modificato dall'art.2, lett. h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri della Comunità europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50;

VISTO il comma 6-ter dell'articolo 50 del suddetto decreto-legge 30 agosto 1993, n.331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, per l'approvazione dei modelli degli elenchi di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo 50, nonché delle relative istruzioni applicative, delle caratteristiche tecniche per la loro trasmissione, delle procedure e dei termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica;

Vista la nota prot. n. 2010/27408 del 17 febbraio 2010, contenente le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate;

Vista la nota prot. n. 862 del 16 febbraio 2010, contenente le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

(Modelli degli elenchi)

Sono approvati gli uniti modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18:

- a) Modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo (allegato I);
- b) Modello INTRA-1 *bis*, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (allegato II);
- c) Modello INTRA-1 *ter*, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (allegato III);
- d) Modello INTRA-1 *quater*, relativo alla sezione 3 dell'elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo (allegato IV);
- e) Modello INTRA-1 *quinqies*, relativo alla sezione 4 dell'elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo (allegato V);

- f) Modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato VI);
- g) Modello INTRA-2 *bis*, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (allegato VII);
- h) Modello INTRA-2 *ter*, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (allegato VIII);
- i) Modello INTRA-2 *quater*, relativo alla sezione 3 dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato IX);
- j) Modello INTRA-2 *quinqies*, relativo alla sezione 4 dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato X).

Le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli sono riportate nell'allegato XI.

Articolo 2

(Soggetti delegati)

I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia.

La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Articolo 3

(Modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi)

Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell'allegato XII devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi per via telematica anche attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici che saranno forniti sul sito web <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, fino al 30 aprile 2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti. In tal caso gli

elenchi riepilogativi dovranno essere predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell'allegato XIII e accompagnati dagli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui all'articolo 1.

Articolo 4

(Fornitura dei dati all'ISTAT)

I dati degli elenchi riepilogativi relativi allo scambio di beni sono forniti in formato elettronico dall'Agenzia delle dogane all'Istituto Nazionale di statistica, secondo modalità tecniche concordate, entro il giorno successivo a quello previsto per la presentazione telematica degli elenchi stessi.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni della presente determinazione si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 2010.

Per la presentazione degli elenchi riepilogativi riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2010 continuano ad essere utilizzati i modelli approvati con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, nonché relative istruzioni.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Roma, 22 febbraio 2010

F.to IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

F.to IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE